

Iniziative per una più efficace protezione degli emigranti nello Stato di New York (Stati Uniti d'America)

a) *Nomina di una Commissione statale per l'immigrazione.*

Da lungo tempo si era iniziato negli Stati Uniti d'America e specialmente nello Stato di New York un movimento inteso a provocare dal Governo opportuni provvedimenti per impedire il soverchio agglomeramento degli immigranti nei grandi centri urbani.

Un primo effetto di tale movimento fu la promulgazione della legge federale sull'immigrazione, del 20 febbraio 1907, la quale, fra l'altro, istituì presso il Dipartimento di immigrazione e naturalizzazione una *Division of information*, avente per fine principale quello di provvedere ad una migliore distribuzione degli immigranti fra i vari Stati della Confederazione.

Allo scopo di tener desto l'accennato movimento e di sollecitare l'adozione di nuovi e più efficaci provvedimenti, sul finire dell'anno 1907 si costituì in New York un Comitato promotore per una mostra, intesa a dimostrare in forma concreta i perniciosi effetti dell'eccessivo affollamento della popolazione urbana. La mostra (*Exhibit on congestion of population*) ebbe luogo in Nuova York nel mese di marzo dello scorso anno 1908 (1). Contemporaneamente ad essa fu tenuto un Congresso (*Conference*), nel quale la questione fu esaminata e discussa sotto tutti i suoi aspetti da persone particolarmente competenti e furono suggeriti provvedimenti atti ad eliminare i mali deplorati.

D'altra parte, il fallimento avvenuto in New York e fuori di parecchie banche, che coinvolsero nella loro rovina migliaia di

(1) Si veda in proposito il *Bollettino dell'emigrazione*, anno 1908, n. 17.

fare transazioni illegali e disoneste, anche su beni stabili, a ricevere deposizioni giurate che sanno essere false, ad attestare l'autenticità di firme non apposte in loro presenza e la conoscenza di persone che non hanno mai visto e della cui identità non hanno alcuna certezza, e a commettere simili frodi e violazioni di legge.

La Commissione raccomanda che siano aggiunti all'ufficio del Governatore alcuni ispettori allo scopo di accertare i titoli e le qualità dei notai quando sorga qualche questione, e che ai notai siano estese le disposizioni della legge penale riguardanti i doveri dei pubblici ufficiali.

Gli stranieri davanti ai Tribunali - Gli interpreti. — La Commissione trova che le relazioni degli stranieri con la Corte, avendo luogo per mezzo di interpreti, pongono lo straniero in una condizione assai sfavorevole; che il servizio degli interpreti è insufficiente a causa dell'inadeguato esame inteso a determinarne la capacità, come pure per i difettosi metodi di procedura seguiti presso le varie Corti; che non vi sono interpreti nelle stazioni di polizia; che, in mancanza di interpreti ufficiali, sono chiamati a prestare tale servizio persone assolutamente incapaci, quali i lustrascarpe e i bottegai vicini, e che alcune nazionalità hanno un adeguato numero di interpreti, mentre altre ne sono affatto sprovviste. Nel 1907, p. esempio, benchè più di 3000 greci siano stati portati dinanzi ai magistrati delle Corti, non vi era un solo interprete ufficiale greco. La Commissione ha anche esaminato l'indole dei reati per i quali gli stranieri sono arrestati e rileva l'alta proporzione dei delitti gravi e le numerose violazioni di regolamenti e di altre disposizioni locali.

La Commissione crede che migliori risultati si potrebbero ottenere se per le violazioni dei regolamenti e del codice sanitario si procedesse non dinanzi alle Corti criminali, ma dinanzi a quelle municipali. Raccomanda anche che i titoli degli interpreti vengano esaminati e che siano stabilite norme per la nomina e per il licenziamento degli interpreti e per l'adempimento dei loro doveri.

Naturalizzazione. — La Commissione ha limitato il suo esame allo studio dell'affollamento nelle Corti, principalmente nelle Corti dello Stato di New York, e alle formalità e agli indugi ai quali sono sottoposti coloro che risiedono a New York e desiderano ottenere le carte di naturalizzazione, nonchè all'influenza che tali formalità e indugi esercitano sulla naturalizzazione degli stranieri.

Trasporti. — La Commissione ha studiato le condizioni degli immigranti alla *Battery*, dove, appena sbarcati, si trovano alla mercè dei *run-*

ners, dei facchini, dei portatori di bagaglio e di quanti altri faccendieri si affollano ivi per sfruttarli; nelle stazioni, dove gli stranieri sono spesso indebitamente trattenuti o derubati mentre attendono la partenza dei treni; sui treni, dove il servizio è difettoso; nei *docks*, dove, sia che essi partano per il proprio paese o per i porti del Nord o del Sud, sono sottoposti agli stessi abusi che alla Batteria.

La Commissione raccomanda che lo Stato provveda perchè in tutti questi luoghi gli emigranti vengano convenientemente protetti.

Passage Workers. — I guardiani di bestie ed i fuochisti sui piroscafi, che ottengono il posto per mezzo di Agenzie di collocamento e pagano da 5 a 15 dollari il privilegio di lavorare per ottenere il passaggio, sono vittime di un sistema di spogliazione bene organizzato, e sono nella grande maggioranza immigranti. La Commissione raccomanda che lo Stato estenda la sua sorveglianza a queste Agenzie e che siano più rigorosamente applicate le leggi federali che proteggono i marinai.

Ricoveri per immigranti. — Esistono nella città di New York parecchie case che ricevono gli emigranti da Ellis Island, procurano loro lavoro, li nutrono e li assistono mentre attendono i parenti e mentre si abitano ad orientarsi nella città. La Commissione ha studiato il carattere di queste istituzioni, le condizioni che vengono fatte agli immigranti in tali case, le fonti delle entrate di queste ultime, e raccomanda che siano sottoposte alla sorveglianza dello Stato.

Istruzione. — La Commissione ha preso in esame il problema dell'educazione dei fanciulli stranieri, e soprattutto l'applicazione delle leggi sull'istruzione obbligatoria e sul lavoro dei fanciulli, ed ha trovato che queste due leggi vengono continuamente eluse per quanto riguarda i fanciulli stranieri, perchè non vi è modo di accertare chi sono, quando arrivano e dove si recano. Molti fanciulli stranieri furono trovati illegalmente impiegati in fattorie, in stabilimenti commerciali e altrove, e specialmente a lavorare in casa. Fu anche esaminata la necessità di una istruzione tecnica per i fanciulli stranieri. La Commissione raccomanda la istituzione di un ufficio che abbia per iscopo di ottenere giornalmente da Ellis Island i nomi e gli indirizzi dei ragazzi forestieri in arrivo e di provvedere che essi vengano consegnati alle autorità scolastiche per l'applicazione delle suddette leggi.

Per quanto riguarda gli stranieri adulti, la Commissione trova che esistono ottantaquattro scuole elementari serali nella città di New York, aperte dal primo ottobre al primo aprile e ritiene essere necessario che

tali scuole rimangano aperte durante l'intero anno, specialmente dall'aprile all'ottobre, durante il qual tempo è maggiore l'arrivo di immigranti. La Commissione raccomanda che sia assegnata a tal uopo una somma adeguata e che tale proposta sia attuata anche nelle altre città dello Stato, alcune delle quali hanno tuttavia già provveduto in parte a questo riguardo.

Scuole nei campi di lavoro. — La Commissione ha esaminato le condizioni dei campi di lavoro e come risultato delle sue indagini raccomanda che lo Stato stanzi i fondi necessari perchè vengano ivi istituite, sotto la direzione delle autorità scolastiche statali, scuole ove si eseguiscono lavori per conto dello Stato e che tali fondi non eccedano i diecimila dollari o quel tanto che occorra per l'esperimento.

Civics. — La Commissione ha rilevato la necessità di un più esteso insegnamento nelle scuole pubbliche della materia riguardante i diritti e i doveri dei cittadini (*civics*), specialmente per gli stranieri adulti. Tale insegnamento dovrebbe includere la conoscenza della necessità di educarsi e delle leggi sull'istruzione obbligatoria e sul lavoro dei fanciulli; dovrebbero inoltre formare materia d'insegnamento le leggi sul lavoro degli operai e quelle regolanti il lavoro; le ordinanze municipali e le leggi che interessano lo straniero, la funzione delle Corti di giustizia, i doveri e i diritti degli impiegati, come pure i diritti che lo straniero può esercitare, gli aiuti che può invocare e gli obblighi che ha verso il paese che lo ospita. La Commissione ha trovato che la più gran parte di questo insegnamento è ora abbandonato ad istituzioni filantropiche private. Essa ritiene che l'insegnamento dei diritti e dei doveri dei cittadini sia questione vitale per il bene dello Stato e che quindi dovrebbe essere completo e fatto per mezzo di scuole, conferenze ed opuscoli.

Distribuzione degli emigranti. — Lo Stato di New York riceve una forte percentuale di stranieri che vengono in cerca di lavoro e, conseguentemente, il problema della loro distribuzione è stato uno dei più importanti fra quelli esaminati dalla Commissione. Essa ha considerato anzitutto il gran numero di Agenzie private di collocamento che si occupano nello Stato della mano d'opera straniera e che comprendono agenzie operaie, agricole, per il lavoro domestico, ecc. Fu riscontrato che la legge attualmente in vigore sulle Agenzie di collocamento non è pienamente applicata e non risponde a tutti i bisogni degli emigranti, perchè la sua applicazione è limitata alle città di prima classe, mentre gli stranieri vengono inviati in tutte le località dello Stato. La Commissione raccomanda al-

cuni emendamenti alla legge attuale, per ottenere che tutti gli agenti di collocamento, i quali occupano stranieri, debbano mandare al dipartimento di Stato un elenco di tutte le persone inviate fuori della città, contenente le seguenti indicazioni: paese d'origine, durata della residenza negli Stati Uniti, nome e indirizzo della persona, Ditta o Società presso la quale l'operaio è inviato, natura della sua occupazione e compenso che gli è assegnato.

Lavori nei campi. — La Commissione ha esaminato le condizioni in parecchi campi di lavoro e in molti di essi ha trovato cattive condizioni sanitarie e di abitazione, orario troppo prolungato, estorsioni nella somministrazione dei viveri e frodi nel pagamento dei salari. L'influenza del *padrone* nell'impedire l'americanizzazione degli stranieri che sono segregati in questi campi venne accuratamente studiata e la Commissione raccomanda che sia esercitata una maggiore sorveglianza per quanto riguarda non solo le condizioni del lavoro, ma anche quelle di vita.

Opportunità per gli stranieri di occuparsi nelle industrie e nell'agricoltura fuori della città di New York. — La Commissione ha rilevato che, mentre in New York trovansi molti stranieri disoccupati, esiste invece la possibilità di collocare degli stranieri nelle industrie in altre parti dello Stato e specialmente nelle campagne. Ciò fu accertato mediante indagini e comunicazioni ricevute da proprietari e Unioni di mestiere. Nel 1906 vi erano quasi venticinquemila *farms* in vendita nello Stato di New York e attualmente vi è una forte richiesta di operai agricoli. Presentemente è soprattutto necessario trovare i mezzi più atti a render noto agli stranieri questo stato di cose, affinché essi possano profittarne.

Raccomandazioni generali. — La Commissione ha tentato di ripartire le misure e i mezzi di distribuzione e protezione degli stranieri nei diversi dipartimenti dello Stato, ma, dopo aver conferito con i capi dei vari dipartimenti, trovò che tale distribuzione non era attuabile. La Commissione quindi raccomanda, come rimedio generale per la maggior parte, se non per tutti gli inconvenienti rilevati, la costituzione di un nuovo dipartimento di Stato, col nome di *Dipartimento delle Industrie e dell'Immigrazione* e con un solo capo (Commissario), nominato dal Governatore dello Stato previa l'approvazione del Senato. Il Commissario nominerebbe due sostituti e gli altri impiegati di cui avesse bisogno. Questo dipartimento dovrebbe:

1° compiere rigorose inchieste sulle condizioni, sul benessere e sulla possibilità di occupazione degli stranieri in New York; sulla domanda

di mano d'opera da parte degli enti agricoli e industriali e di ogni altra impresa nello Stato; sull'offerta di lavoro da parte degli stranieri che risiedono nello Stato. Dovrebbe poi mettere questi in comunicazione con quanti abbiano bisogno di mano d'opera, investigare e determinare la natura del lavoro offerto e il trattamento fatto a quelli che lo hanno trovato per mezzo di Agenzie private o pubbliche; cooperare coll'Ufficio federale di collocamento al lavoro e di immigrazione o con qualsiasi altro analogo ufficio statale e con le Agenzie pubbliche e filantropiche costituite per la distribuzione ed il collocamento degli emigranti; escogitare i mezzi per prevenire l'eccesso o il difetto di mano di opera;

2° ottenere dalle autorità federali l'elenco dei ragazzi stranieri che arrivano e rimetterlo al Commissario dell'istruzione o ai Comitati scolastici nelle varie località dello Stato, per facilitare l'applicazione delle leggi sul lavoro dei minorenni e sull'istruzione obbligatoria;

3° cooperare col Commissario dell'istruzione e con gli altri uffici educativi per impartire agli adulti e ai minorenni stranieri l'insegnamento della lingua inglese, dei doveri e dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali della Costituzione americana;

4° ispezionare tutti i cantieri pubblici e privati, tutte le Agenzie per il collocamento degli emigranti, e specialmente quelle che si occupano del collocamento degli stranieri;

5° autorizzare e sorvegliare tutti i venditori di biglietti d'imbarco, che direttamente od indirettamente traffichino con stranieri;

6° esaminare ed ispezionare i metodi di trasporto delle ferrovie entro lo Stato per quanto riguarda il ricevimento ed il trasporto degli emigranti;

7° cooperare col Dipartimento bancario e le altre autorità pubbliche per l'applicazione delle leggi riguardanti le Banche private che trattano con gli emigranti;

8° assistere le Autorità federali e statali nella espulsione degli emigranti caduti a carico delle istituzioni di beneficenza dello Stato di New York;

9° sorvegliare ed ispezionare i ricoveri per l'alloggio temporaneo e la cura degli stranieri e tutte le Società filantropiche istituite per provvedere al collocamento o alla distribuzione degli emigranti;

10° investigare il trattamento fatto agli emigranti nei luoghi di sbarco, inclusi i *docks*, le stazioni ferroviarie, i treni e i battelli; e, con la cooperazione delle competenti autorità, difendere gli emigranti da frodi e sfruttamenti;

11° investigare e studiare le generali condizioni sociali degli immigranti residenti nello Stato, in relazione all'applicazione delle leggi civili

e penali, allo scopo di provocare una benefica azione dei vari uffici competenti in loro favore e studiare anche i mezzi di promuovere il benessere dello Stato e degli immigranti che ivi risiedono.

c) **“Memorandum,, presentato alla Commissione dagli Istituti italiani di patronato per gli emigranti in New York.**

1. — **Tutela legale dei guadagni degli immigrati.**

L'enorme maggioranza degli immigrati italiani è impiegata in lavori di scavo, di costruzione di strade e ferrovie e nelle miniere. Il pagamento dei salari agli immigrati così impiegati vien fatto a lunghi intervalli, abitualmente nella seconda metà del mese per il lavoro fatto nel mese precedente. Mentre la legge (art. 1, sezione X, della legge sul lavoro - *Labor Law*) tutela gli operai industriali, prescrivendo che il pagamento dei loro salari venga fatto ogni settimana, non vi è alcuna disposizione analoga circa il pagamento dei salari dovuti agli operai occupati in lavori di scavo, nelle costruzioni ferroviarie o nelle miniere.

Recentemente (10 maggio 1908) è stato stabilito che gli operai impiegati dalle Compagnie ferroviarie debbano esser pagati ogni quindici giorni. Però questa disposizione non abbraccia l'enorme numero di operai occupati in lavori di costruzione di strade e di ponti, e nelle miniere e nelle cave. Inoltre, essa riguarda soltanto i lavoratori impiegati *direttamente* dalle Compagnie ferroviarie, e non anche quelli impiegati da Ditte che hanno avuto lavori in appalto dalle Compagnie. Se si considera che qui è abitudine di dare tutti i lavori in appalto a Ditte di costruttori, si scorge subito quanto piccola sia la proporzione di lavoratori che ricava effettivamente vantaggio dalla menzionata disposizione.

Il sistema di pagare i salari a lunghi intervalli è causa di molti inconvenienti:

a) Esso provoca con frequenza errori nel computo delle ore di lavoro. Questo inconveniente è aggravato dal fatto che gli

operai non ricevono alcun documento comprovante la quantità di lavoro che essi compiono. Il sistema adottato dagli utenti mano d'opera è, infatti, quello di far notare, alla fine di ogni giornata da un apposito impiegato (*time-keeper*), le ore di lavoro compiute da ciascun operaio, ma quest'ultimo non riceve alcun documento che dimostri quante sono le ore di lavoro che gli sono state accreditate (1).

Gli errori nel computo delle ore di lavoro sono, naturalmente, resi più frequenti dal lungo intervallo di tempo che corre fra un pagamento e l'altro.

b) Esso impone gravi sacrifici all'operaio, il quale è obbligato a rimanere per lungo tempo senza danaro, ed espone l'operaio al rischio di perdere, in caso di fallimento del padrone, gran parte o tutto il frutto di un non breve periodo di lavoro.

Per evitare questi inconvenienti, la legge dovrebbe disporre che i salari degli operai, a qualsiasi classe appartengano, vengano pagati ad intervalli non maggiori di quindici giorni.

2. — Tutela degli immigrati contro gli abusi dei rappresentanti dei padroni.

Nelle grandi città, i capisquadra od altri rappresentanti dei padroni, che impiegano mano d'opera straniera, impongono agli operai, per assumerli in servizio, il pagamento di una tassa. Fatti di questo genere avvengono specialmente fra gli scaricatori del porto di New York, fra i braccianti impiegati dalle Compagnie tramviarie della stessa città ed in genere fra gli operai non tecnici (*unskilled laborers*) impiegati negli stabilimenti industriali.

(1) Soltanto in pochi campi di lavoro prevale il sistema di dare a ciascun operaio un cartoncino diviso orizzontalmente in 31 parti, indicanti le giornate, e verticalmente in 10 parti, indicanti le ore di lavoro. In questi campi di lavoro, l'impiegato del padrone segna ogni giorno il numero delle ore compiute da ciascun operaio, non soltanto su un proprio registro, ma anche sul menzionato cartoncino, che rimane in possesso dell'operaio stesso. In tal modo nei giorni di paga non possono sorgere contestazioni relativamente alle ore di lavoro compiute da ciascun operaio.

Una legge speciale (capitolo 676 delle leggi del 1881) stabilisce che i rappresentanti dei padroni, colpevoli di estorsioni a danno degli operai da essi dipendenti, vengano puniti. Però, praticamente, è impossibile poter raccogliere le prove necessarie per far condannare gli individui che si rendono colpevoli di tali abusi, perchè l'ignoranza della lingua e dell'ambiente ed il timore di perdere il lavoro impediscono all'immigrato di far reclami e di presentarsi dinanzi al magistrato per sostenerli.

Questi abusi potrebbero essere attenuati mediante frequenti ispezioni da parte di funzionari del Ministero del lavoro, i quali dovrebbero essere incaricati di accertare l'esistenza degli abusi stessi e di far rispettare la legge.

3. — Tutela degli interessi degli immigrati sui campi di lavoro.

Gli immigrati occupati nei campi di lavoro, vivendo isolati e alla mercè dei padroni o dei loro rappresentanti, sono esposti non soltanto agli abusi derivanti dalla mancanza di un documento qualsiasi che provi le ore di lavoro compiute, ma anche a quelli che si commettono nell'acquisto dei generi di prima necessità. Essi vengono spesso frodati nel prezzo, nella qualità e nella quantità dei generi che devono acquistare. Ed è praticamente impossibile di chieder giustizia, perchè, se reclamano, divengono invisibili ai rappresentanti del padrone e quindi corrono il rischio di esser licenziati.

Frequenti ispezioni ai magazzini esistenti sui campi di lavoro da parte di incaricati del Ministero del lavoro, autorizzati eventualmente a decidere sui prezzi e sulla qualità dei generi in vendita nei magazzini, attenuerebbero i danni causati da questo stato di cose.

emigranti, spinse l'opinione pubblica a reclamare nuove e più efficaci misure di protezione degli stranieri.

Frutto di questo doppio movimento della pubblica opinione fu la legge approvata dallo Stato di New York il 6 maggio 1908, con la quale il Governatore dello Stato venne autorizzato a nominare una Commissione di nove membri allo scopo di studiare le condizioni ed i bisogni degli immigrati stranieri residenti nello Stato.

Questa Commissione, a far parte della quale fu anche chiamato il direttore dell'*Investigation Bureau for Italians* annesso al R. Consolato d'Italia in New York, avv. Gino Speranza, accintasi tosto al compito affidatole, chiese informazioni e suggerimenti circa l'argomento che era oggetto dei suoi studi anche alle nostre istituzioni italiane di patronato per gli emigranti esistenti in New York. Queste, aderendo all'invito loro rivolto, inviarono alla Commissione un elaborato *memorandum*, del quale pubblichiamo nel presente fascicolo la traduzione e che costituisce una pregevole esposizione dei danni e degli inconvenienti relativi all'immigrazione straniera e dei rimedi che gioverebbe adottare.

Al *memorandum* in parola facciamo precedere un riassunto del rapporto presentato dalla Commissione e delle importanti conclusioni cui essa è pervenuta.

b) Opera della Commissione.

Nella parte introduttiva e in quella conclusiva del rapporto sono interessanti le considerazioni che la Commissione fa riguardo al contributo che gli emigranti danno alla prosperità del paese che li ospita e alla necessità di nuove leggi che provvedano alla loro tutela.

La storia industriale, politica e sociale degli stranieri in questo Stato, osserva la Commissione, costituisce un capitolo importante nella storia dello Stato stesso. Gli stranieri sono divenuti un elemento importante in ogni campo dell'attività americana. Nelle fat-

4. — Tutela degli interessi degli immigrati nella ricerca di lavoro.

Nello Stato di New York esiste una legge speciale (cap. 327 delle leggi del 1906), la quale regola l'esercizio delle agenzie di collocamento esistenti nella città di New York. A questa legge sarebbe desiderabile che fossero fatte le seguenti modificazioni:

1. Aumentare la cauzione e la tassa che gli agenti di collocamento debbono pagare, allo scopo di rendere più difficile la nomina ad agente di individui irresponsabili. Attualmente, l'ammontare della cauzione è di dollari 1000 e l'ammontare della tassa è di dollari 25.

2. Stabilire per legge, in cifra concreta, l'ammontare della commissione che gli agenti possano esigere dagli operai collocati per loro mezzo. Attualmente, la legge consente agli agenti di percepire il 10 per cento del salario del primo mese corrisposto agli operai da essi collocati. Siccome, in generale, i salari sono computati a giornata e non a mese, la suddetta disposizione è causa di frequenti equivoci a danno degli immigrati. Sono avvenuti casi nei quali gli agenti hanno percepito una commissione di dollari 4.95 da operai pagati in ragione di doll. 1.65 al giorno e che sono stati poi licenziati dopo soli dieci giorni.

Le leggi degli Stati di Illinois ed Ohio prescrivono che gli agenti non possano percepire una commissione superiore a doll. 2. Le leggi che regolano l'esercizio delle agenzie di collocamento nella città di Boston stabiliscono che gli agenti non possano percepire una commissione superiore a una data percentuale del salario *settimanale*, non *mensile*, dell'operaio da essi collocato. Le leggi della Pennsylvania prescrivono che l'agente non debba mai trattenere a suo beneficio una somma superiore al 10 per cento del salario *effettivamente guadagnato* dagli operai collocati per mezzo loro, ed investono il capo della polizia locale dell'autorità necessaria per far rispettare questa disposizione.

Nello Stato di New York dovrebbe essere emanata una legge simile a quelle menzionate, in base alla quale dovrebbe essere stabilito che gli agenti di collocamento non possano percepire una commissione maggiore di doll. 2, *ed in nessun caso superiore al 10 per cento del salario effettivamente guadagnato dall'operaio durante il primo mese.*

3. Modificare l'articolo 5 della legge. Attualmente, in base a tale articolo, l'operaio il quale lavori meno di una settimana ha diritto di chiedere all'agente, per mezzo del quale è stato collocato, la restituzione dei tre quinti della commissione pagata, oppure un'altra occupazione. Occorrerebbe estendere a quindici giorni il periodo di tempo stabilito dalla legge. Infatti, quando vi sono molti operai disoccupati, gli agenti di collocamento stabiliscono con i rappresentanti dei padroni speciali accordi, in base ai quali gli operai vengono licenziati ogni settimana od ogni dieci giorni allo scopo di permettere agli agenti di arruolare altri operai ed in tal modo incassare nuove commissioni. La modificazione da noi proposta renderebbe più difficili tali accordi o per lo meno attenuerebbe i danni che gli operai soffrono in conseguenza degli accordi stessi.

4. Obbligare gli agenti di collocamento a restituire la commissione percepita ed a rimborsare le spese di trasporto sostenute dagli operai quando risulti provato che gli agenti hanno fornito scientemente false indicazioni circa le condizioni del lavoro da essi offerto. Questa responsabilità degli agenti è stabilita dalla legge attuale soltanto in quei casi in cui gli operai da essi inviati, arrivati sul posto, non trovino il lavoro promesso. Ma tali casi sono rari. Invece gli agenti esagerano, spesso, le condizioni offerte dai padroni, allo scopo di trovare più facilmente operai che si lascino arruolare. Ciò avviene specialmente nei periodi in cui vi è un'intensa richiesta di lavoro e quando i padroni, e non gli operai, pagano commissioni agli agenti. In questi periodi gli agenti danno spesso false notizie sulle condizioni offerte, sulla distanza esistente fra la città ed il posto dove è situato il lavoro, sulle spese di trasporto, ecc.

La legge attuale provvede che in tali casi l'agente colpevole sia punito con un'ammenda di doll. 25, ma nessun compenso è stabilito a beneficio dell'operaio per indennizzarlo dei danni sofferti. Sarebbe desiderabile che all'operaio, in questi casi, fossero rimborsate per lo meno la commissione pagata all'agente e le spese di viaggio sopportate.

5. Tener distinta nella legge la classe degli agenti di collocamento puri e semplici da quella degli agenti, i quali contemporaneamente gestiscono magazzini di viveri sui campi di lavoro, e stabilire che questi ultimi non possano mai percepire commissioni dagli operai che inviano sui campi di lavoro dove essi abbiano i loro magazzini. Ciò per evitare gli abusi menzionati nel § 3.

6. Sottoporre alla legge speciale ed alla giurisdizione del Commissario delle licenze anche quelle istituzioni e quegli individui che tengono Uffici di collocamento a scopo di beneficenza.

7. Dare istruzioni al Commissario delle licenze di usare dei mezzi più efficaci (pubblicità, diffusione di opuscoli, ecc.), allo scopo di far conoscere agli immigrati le disposizioni della legge che regola l'esercizio delle agenzie di collocamento. Attualmente, così la legge come l'ufficio del Commissario sono noti ad uno scarso numero di immigrati.

5. — **Suggerimenti per una più efficace tutela dei risparmi degli immigrati.**

1. Un gran numero degli immigrati che vengono in America sono analfabeti. Sia per questa ragione, sia per la loro ignoranza dei servizi postali, essi, per spedire i loro risparmi in Italia, non si servono degli Uffici di posta, ma ricorrono a loro connazionali, ai così detti " banchieri „. Questi " banchieri „, talora senza alcuna responsabilità, non solo ricevono in deposito e trasmettono in Italia il denaro degli immigrati, ma agiscono anche quali rappresentanti di Compagnie di navigazione, conducono agenzie di collocamento e ricevono la corrispondenza dei loro clienti. Sovente sono indi-

vidui senza sufficiente preparazione nè attitudine per incarichi di fiducia.

Lo Stato di New York ha emanato due leggi (capitolo 185 delle leggi del 1907 e capitolo 479 delle leggi del 1908), in forza delle quali questi " banchieri „ sono tenuti a dare una cauzione di dollari 15,000 a garanzia delle somme ad essi affidate. Però queste leggi, ottime nel fine, non assicurano una tutela sufficiente. Fra i " banchieri „, che negli ultimi tempi sono fuggiti con i fondi loro affidati, vi fu chi portò con sè doll. 40,000, chi doll. 60,000, chi 250,000.

Inoltre in queste leggi, pur essendo detto che, ove non diano la cauzione richiesta, i " banchieri „ sono colpevoli di contravvenzione, non vi è nessuna disposizione la quale li sottoponga a speciali ispezioni per accertare se essi realmente osservino la legge.

Per queste ragioni permangono tuttora molti degli abusi che si riteneva potessero essere attenuati con l'obbligo della prestazione della cauzione.

È importantissimo perciò che venga stabilito un efficace sistema di tutela al riguardo. Sarebbe bene, fra l'altro, che i " banchieri „ venissero obbligati per legge a tenere permanentemente esposta nei loro uffici una grande tabella, nella quale fossero indicati il cambio del giorno, la tariffa dei compensi da essi richiesti per trasmettere il denaro in paesi stranieri.

2. Sarebbe poi desiderabile che venissero adottati mezzi convenienti a far conoscere agli immigrati le garanzie e i vantaggi che il servizio postale federale offre nella trasmissione del denaro all'estero.

6. — Tutela della vita e della salute degli immigrati.

1. Occorre innanzi tutto far notare che i lavoratori italiani, impiegati in lavori molto pericolosi, sono gravemente danneggiati dai principî della negligenza contributoria (*contributory negligence*) e dell'assunzione del rischio di mestiere, esistenti nella legislazione americana, tanto più che gli immigrati, frequentemente,

per la ignoranza della lingua inglese, non comprendono o fraintendono gli ordini dati dai padroni o dai soprastanti.

2. L'attuale legge sul lavoro dello Stato di New York, mentre provvede (art. VI e VII) a far rispettare le norme di igiene negli stabilimenti industriali, non tutela affatto gli operai che lavorano all'aperto. Questa deficienza legale è causa delle condizioni deplorabili attualmente esistenti negli *shanties* (capanne di legname) e nei carri ferroviari adibiti ad alloggio degli operai che lavorano fuori della città. La loro ristrettezza e la loro pessima aereazione sono ben note a chi conosce le condizioni dei lavoratori italiani. Si ritiene generalmente che la tubercolosi abbia origine non solamente nelle case operaie della città, ma anche negli alloggi di questo genere. Sarebbe necessario che la legge provvedesse a regolare l'igiene nei campi di lavoro e a stabilire uno speciale servizio di ispezione affinchè le disposizioni vigenti fossero rispettate.

7. — Tutela degli immigrati contro alcune forme speciali di frode.

1. Gli immigrati sono vittime di alcune frodi più specialmente diffuse fra gli stranieri: intendiamo accennare alla vendita delle così dette *medicine brevettate*, la quale si esercita su larga scala fra gli immigrati. A questi giungono talora pacchi contenenti medicine da pochi soldi, che all'apparenza sembrano essere stati inviati dall'Italia. I destinatari, per ritirarli, pagano l'assegno, spesso molto forte, che grava sui pacchi stessi, e solo dopo averli aperti si accorgono dell'inganno nel quale sono caduti.

2. Un altro pericolo per gli immigrati è presentato da alcune associazioni che hanno veste di società di beneficenza e che, apparentemente, si propongono di aiutare quegli immigrati che rimangono vittime di infortuni sul lavoro, promettendo loro in tali casi assistenza medica e legale. Viceversa, quando l'operaio associatosi rimane effettivamente vittima di un infortunio, è spesso invitato da dette società a stipulare un contratto con qualche

avvocato di poco conto, al quale si obbliga a rilasciare la metà di qualsiasi somma che eventualmente riesca ad ottenere.

3. Un gran numero di immigrati rimangono vittime di promotori di società commerciali e industriali senza alcuna base (1), i quali commettono le loro frodi specialmente per mezzo di enormi avvisi nei giornali scritti in lingue straniere, che si pubblicano nello Stato. Gioverebbe incaricare gli ispettori del lavoro di compiere speciali indagini su tali abusi.

8. — Conclusione.

Non si può a meno di riconoscere che molti dei fatti deplorati sono dovuti all'ignoranza degli immigrati, ed è per ciò che qualsiasi iniziativa intesa, direttamente o indirettamente, all'educazione degli immigrati qui residenti sarà di enorme vantaggio così per essi come per lo Stato. La città di New York ha già dato un esempio eccellente con lo stabilire un sistema di conferenze serali in lingue straniere. Sarebbe desiderabile che queste conferenze avessero un carattere più popolare e fossero tenute più frequentemente.

Sarebbe anche bene che venisse aumentato il numero delle scuole serali per l'insegnamento dell'inglese e che tali scuole rimanessero aperte tutto l'anno. Presentemente queste scuole restano chiuse per molti mesi. Gioverebbe pure che l'uso di tenere conferenze in lingua straniera e corsi serali per l'insegnamento dell'inglese fosse esteso alle altre contee e città dove esiste una numerosa popolazione straniera. Gli immigrati italiani sono sparsi in tutto lo Stato. Vi è una numerosa popolazione italiana per lo meno in sei città oltre New York: in Buffalo vi

(1) Alcuni saggi di tal genere di pubblicità sono riportati in appendice al presente *memorandum*.

sono 20,000 Italiani, in Utica ve ne sono 10,000, in Yonkers 6,000, in Syracuse 8,000, in Rochester 7,000, in Mount Vernon 5,000. Vi sono pure molti Italiani nei campi di lavoro stabiliti per la costruzione di strade e di ferrovie nello Stato di New York, e, secondo la nostra opinione, sarebbe bene che lo Stato di New York studiasse con speciale attenzione i mezzi migliori per educare gli immigrati, che formano una così gran parte della sua popolazione.

*
* *

Le proposte fatte nel Memorandum sopra citato furono concretate nei seguenti suggerimenti di riforme legislative, suggerimenti i quali, come è stato già accennato in altra parte, furono in buona parte accettati dalla Commissione.

I. Estendere a beneficio di tutti i salariati in genere, senza distinzione di mestiere, le disposizioni dell'art. 1, sezione X, della Legge sul lavoro (*Labor Law*), in modo che tutti gli operai, e non solo gli operai industriali, vengano pagati ogni settimana. Nel caso che non sia possibile ottenere questa modificazione, chiedere che, per lo meno, la disposizione di legge, per la quale si fa obbligo alle Compagnie ferroviarie di pagare i propri operai ogni quindici giorni, venga estesa a beneficio dei braccianti impiegati dagli appaltatori di lavori ferroviari.

II. Disporre che agli operai che vengono pagati ad intervalli più lunghi di una settimana sia dato uno scontrino, sul quale venga segnato ogni giorno il numero di ore di lavoro fatto da ciascuno di essi.

III. Dare al Commissario del lavoro autorità e mezzi per impiegare agenti speciali allo scopo di raccogliere le prove di eventuali violazioni del capitolo 676 delle leggi del 1881 (*Anti-tipping Law*).

IV. Concedere al Commissario del lavoro autorità e mezzi per nominare speciali ispettori allo scopo d'indagare le condizioni degli operai nei campi di lavoro.

Obbligare gli appaltatori, che intendono stabilire un campo di lavoro, a notificare al Commissario del lavoro il nome e la posizione del luogo dove il campo sarà stabilito, il numero degli operai che verranno occupati, il genere di lavoro da compiersi, il numero e la capacità delle capanne (*shanties*) adibite a dormitori, il sistema di approvvigionamento dei viveri per gli operai.

V. Determinare per legge la capacità delle capanne (*shanties*) adibite a dormitori di operai sui campi di lavoro ed incaricare speciali ispettori di far rispettare tale legge.

VI. Aumentare a doll. 5,000 la cauzione richiesta agli agenti di collocamento, e a doll. 100 la tassa annua loro imposta.

VII. Proibire agli agenti di collocamento di esigere una senseria superiore a dollari 2 dagli operai collocati per il loro tramite e stabilire che detta senseria non possa in nessun caso esser maggiore del 10 % del salario *effettivamente guadagnato* dagli operai durante il primo mese di lavoro. Nel caso che gli operai vengano licenziati durante il primo mese, prima di aver guadagnato dollari 20 e per causa indipendente dalla volontà loro, imporre agli agenti di restituire a detti operai, in misura proporzionale, la senseria da essi esatta.

VIII. Stabilire che gli agenti siano tenuti a restituire i tre quinti della senseria esatta qualora gli operai impiegati per loro mezzo siano licenziati prima di quindici giorni dal dì della loro assunzione in servizio.

IX. Disporre che gli agenti restituiscano la senseria percepita e le spese di viaggio a quegli operai inviati al lavoro in base ad affermazioni fraudolentemente inesatte.

X. Proibire agli agenti di collocamento, i quali sono contemporaneamente interessati alla gestione dei magazzini viveri stabiliti sui campi di lavoro, di percepire senserie dagli operai che essi inviano sui campi stessi.

XI. Sottoporre alla vigilanza del Commissario delle licenze anche gli individui o le istituzioni che, a scopo di beneficenza, procurano lavoro agli operai.

XII. Concedere al Commissario delle licenze autorità e mezzi per diffondere fra gli immigrati, tradotta nelle lingue da questi parlate, la legge che regola l'esercizio delle agenzie di collocamento e per far loro conoscere l'esistenza di un apposito ufficio incaricato di curarne l'osservanza.

XIII. Raccomandare l'approvazione di una legge, simile a quella esistente nello Stato del Massachusetts, relativa alla trasmissione all'estero e al deposito del denaro degli immigrati.

XIV. Stabilire l'assicurazione obbligatoria da parte dei padroni contro i rischi degli infortuni sul lavoro (vedi le leggi già in vigore in Germania ed in Italia).

XV. Raccomandare l'approvazione di leggi intese a prevenire la vendita fraudolenta agli immigrati di medicine brevettate e di azioni senza valore.

XVI. Concedere al Commissario dell'istruzione pubblica dello Stato autorità e mezzi per istituire scuole per l'insegnamento dell'inglese nei campi di lavoro e nelle piccole città.

XVII. Sottoporre alla vigilanza dell'Ufficio d'igiene le case e le camere adibite ad alloggi e a dormitori per gli immigrati.

Appendice al Memorandum inviato alla Commissione dagli Istituti italiani di patronato per gli emigranti in New York.

Saggi di avvisi-réclame che sono spesso origine di abusi e frodi a danno di immigranti.

.....

Si porta a notizia del pubblico quanto segue:

Le azioni della Compagnia che ha per iscopo di provvedere apparecchi per rischiarare attraverso la nebbia ed evitare numerose calamità tanto sulla terra come sul mare *aumenteranno sul mercato, da dollari 2 a dollari 3, il 15 del corrente mese.*

Richiamiamo su ciò l'attenzione di coloro che desiderano approfittare del vantaggio che offrono i prezzi attuali.

Un modello dell'apparecchio si trova esposto al pubblico affinchè possa essere esaminato da chiunque; i pezzi più importanti sono in costruzione presso la fonderia , dove ciascun apparecchio di nuovo modello sarà completato e preparato per essere messo in commercio.

Richiamiamo pure l'attenzione sul fatto che *fra sei mesi al più tardi non vi saranno più in vendita azioni neanche al prezzo di dollari 2000 ciascuna.*

Le azioni poste in commercio allo scopo di diffondere nei paesi europei un'altra invenzione (*sic*) sono già aumentate a dollari 2, *il 16 del corrente mese saranno quotate a 3 dollari e il 1° gennaio si eleveranno a 5 dollari.*

Noi concediamo a tutte le persone che risiedono fuori della città di mandare le ordinazioni entro cinque giorni dalla data sopra indicata, dando loro in tal modo l'opportunità di profittare degli accennati aumenti di valori.

Inviare lettere raccomandate o vaglia alla Compagnia internazionale per in New York.

.

Il trionfo d'Italia.

I nostri automobili "Lancia," e "Fiat," hanno dimostrato ancora una volta la supremazia dell'industria e del lavoro italiani sopra quelli di altri paesi.

Dorando Pietri ha dimostrato che egli fu il vero vincitore della Maratona, che i muscoli di acciaio del piccolo italiano sono molto più forti di quelli esercitati artificialmente e scientificamente da tutti i più rinomati atleti del mondo.

Gli ingegneri , con lo scoprire il modo di perfezione dei telegrammi Marconi in una qualunque direzione, hanno risolto un problema della telegrafia senza fili di primaria importanza, al quale gli scienziati hanno consacrato anni di studi. Questo significa che l'ingegno italiano coltivato nelle moderne Università produce ancora frutti come nei secoli passati, mentre i nostri capolavori di pittura e di scultura, la nostra marina, le nostre opere e i nostri artisti e perfino i nostri direttori teatrali sono ricercati dovunque dai popoli di fine senso artistico.

Ed ora una nuova stella luminosa risplende nella grande costellazione della nostra gloria:

La posta telegrafica

altra emanazione del fecondo ed inesauribile genio italiano.

La posta telegrafica è l'anello di congiunzione fra il telegrafo e il telefono; è il complemento di entrambi, perchè trasmette i telegrammi

torie, nelle fabbriche, nelle miniere, nella costruzione di strade ferrate e di altre opere di utilità pubblica, lo straniero è diventato indispensabile. Egli si è non solo mostrato un valido soldato dell'esercito industriale, ma ha anche preso le armi in difesa della terra di adozione. Egli si è rapidamente assimilato al grande corpo della cittadinanza americana ed ha intelligentemente contribuito al progresso nazionale. I suoi figli, che non possono più essere distinti da quelli dei primi occupatori di questa terra, fanno ora parte integrale del popolo americano. La parola *Americano* non può essere applicata ad una sola razza, o ad una sola religione, ma a tutta, in genere, la cittadinanza della Repubblica.

Per la grande maggioranza degli stranieri, osserva sempre la Commissione, una speciale tutela non è mai stata e non sarà forse mai necessaria. L'attitudine di coloro che sono nati qui è stata ed è loro favorevole. Inoltre normalmente gli emigranti arrivano nel fiore degli anni, forti e fiduciosi nelle loro forze. Essi sanno ampiamente valersi delle opportunità e contribuiscono, in ricambio, alla prosperità intellettuale e all'incremento del paese.

Tuttavia, osserva la Commissione, gli stranieri incontrano spesso difficoltà che sarebbe utile prevenire a vantaggio non solo di essi, ma dello Stato che li ospita.

Stranieri nati ed allevati in comunità rurali sono stati ad un tratto trapiantati in città vaste e da contadini sono diventati operai delle fabbriche. Questo movimento dall'Europa verso l'America non è che una forma particolare del movimento mondiale dalla campagna alla città. Lo straniero che va in una città, vi è spesso trattenuto permanentemente dalla povertà, dall'ignoranza delle condizioni dei luoghi, dalla naturale timidezza e dall'attrazione che la vita sociale esercita su lui, quand'anche egli avesse tutto l'interesse ad allontanarsene per stabilirsi altrove. E la Commissione enumera gli sfruttamenti di cui, per questa complessa condizione di cose, lo straniero è vittima da parte di una numerosa turba di persone che vivono appunto su di lui.

La Commissione riconosce che lo spirito americano è avverso a creare privilegi e diritti speciali a determinate classi di

in forma di lettere, istantaneamente e con spesa minore della posta ordinaria. Questa mirabile invenzione può essere applicata ai fili telegrafici e telefonici esistenti, tanto utilmente quanto gli altri nuovi sistemi di comunicazione, inventati da Marconi, Tosi e Bellini.

Si può immaginare qualche cosa di più meraviglioso?

Incoraggiati dalle strepitose vittorie dei nostri concittadini, desiderosi di aggiungere maggior gloria alla bella e luminosa stella d'Italia, animati dalla sublimità della nostra intrapresa, dal favore della pubblica opinione e dalle nostre oneste intenzioni, procederemo con passo sicuro verso il trionfo finale.

La nostra invenzione non si svilupperà per mezzo di ingordi capitalisti, ma mediante la vendita al pubblico delle nostre azioni, e il pubblico godrà gli enormi profitti dell'intrapresa.

Chiunque desidera di far parte della nostra Compagnia, che significa gloria al nome italiano e novanta probabilità su cento di fare fortuna, deve soltanto acquistare le nostre azioni.

Ogni azione dollari 4. *Questo prezzo aumenterà rapidamente e senza prenotazioni. Queste azioni hanno valore in Italia e in qualunque altro paese*, e si possono acquistare soltanto in proporzione di almeno tre azioni per ogni persona. Migliaia di Italiani sono già con noi, perchè dovrete voi rimanere da parte?

Spedite oggi le vostre ordinazioni per mezzo di lettera raccomandata o di vaglia, indirizzandole alla Compagnia in New York.

Coraggio!

Questo dobbiamo dire a tutti gli infermi che si perdono d'animo per le proprie sofferenze e che non hanno alcuna speranza di riacquistare la salute.

Siate coraggiosi e prudenti, e state sicuri che in breve tempo le vostre sofferenze avranno fine.

L'Istituto del Dr. non trascura mai di pubblicare le dichiarazioni di persone guarite mercè i consigli e le prescrizioni di questo illustre professore, e quelle dichiarazioni sono la migliore garanzia per la guarigione degli infermi. L'indirizzo e la fotografia della persona guarita, che sono sempre pubblicati insieme a ciascuna dichiarazione, offrono il mezzo per accertare la verità.

Tali dichiarazioni affluiscono giornalmente nel nostro ufficio e noi le teniamo a disposizione di coloro che vogliono esaminarle.

Non dovrebbe essere perdonato

chi, avendo letto queste dichiarazioni preferisca soffrire:

Reumatismi, mal di cuore, malattie contagiose, degli occhi, delle orecchie, del naso, della gola, del petto, del fegato e della milza. Se i vostri capelli cadono, se voi soffrite di stomaco, di emorroidi, di gonorrea, ulcersi, sifilide e impotenza, nevrastenia, asma, tosse, anemia, scariche irregolari, dolori alla schiena, allo stomaco, costipazione e qualsiasi altro genere di malattie, rivolgetevi all'Istituto medico universale del Dr. e siate certi che anche voi guarirete.

Gli ammalati che vivono nella città di New York possono giovare della cura elettrica mediante la grande macchina statica che guarisce tutti i dolori, e con l'esame interno per mezzo dei raggi X, coi quali si legge nel corpo umano come in un libro aperto, scoprendo immediatamente la sede della malattia, cosicchè si possono applicare gli opportuni rimedi. *Se voi dimorate fuori della città di New York, scrivete in italiano, descrivendo la vostra malattia come meglio potete, e le medicine vi saranno spedite per espresso in qualunque parte degli Stati Uniti, del Messico e del Canada. Le nostre medicine devono essere da voi accettate senza esitazione, perchè daranno a voi la salute e la tranquillità alla vostra famiglia. Se non avete mezzi, non scrivete per avere consigli, non essendo questo un Istituto di beneficenza.*

individui, e che non è consono alle istituzioni americane il favorire una legislazione speciale, salvo che sotto l'impero di condizioni eccezionali. Osserva però che la popolazione straniera si trova in una situazione diversa da quella indigena, se non addirittura anormale. L'*Alienage* è uno stato preparatorio alla cittadinanza, che ha in sé certe incapacità politiche industriali. Ai quali svantaggi va anche unita l'ignoranza che gli stranieri hanno della lingua e delle istituzioni americane.

La Commissione ha tratto dalle sue indagini la convinzione che le leggi che adeguatamente tutelano i cittadini americani non abbiano un'eguale efficacia per gli stranieri. Rileva anzi che sotto questo aspetto lo Stato non ha sufficientemente considerato per l'addietro gli obblighi che ha verso se stesso e verso gli stranieri; gli obblighi verso se stesso, perchè nessuno sforzo ha fatto per utilizzare la poderosa accumulazione di energia degli emigranti, che potrebbe largamente contribuire alla solidità ed all'incremento dell'edificio nazionale col complesso di forze morali, intellettuali, artistiche che porta seco; gli obblighi verso gli stranieri, perchè vi fu in passato una tendenza a disinteressarsi della viva e palpitante massa di umanità che viene negli Stati Uniti con lo stesso spirito con cui vi venne una gran parte dei cittadini attuali, o dei predecessori di coloro che sono nati nel paese.

Quali siano i provvedimenti dalla Commissione suggeriti per eliminare gl'inconvenienti e gli abusi di cui erano vittime gli emigranti, si accenna qui appresso brevemente, rimandando per un più largo riassunto all'allegato riportato a pag. 10.

Le proposte della Commissione sono di duplice natura; alcune riguardano la tutela degli emigranti contro tutti quei faccendieri, come notai, banchisti, interpreti, agenti marittimi, locandieri, ecc., che più facilmente commettono abusi in loro danno. Essa invoca altresì la sorveglianza dello Stato sugli interpreti, i locandieri e gli agenti marittimi e propone che essi debbano essere muniti di speciale licenza e che ai notai siano estese le disposizioni della legge penale riguardanti i doveri dei pubblici ufficiali.

Altre proposte si riferiscono all'istruzione ed al collocamento degli emigranti. La Commissione si è specialmente preoccupata del fatto che l'insegnamento obbligatorio e la legge sul lavoro dei fanciulli non hanno piena applicazione per quanto riguarda gli stranieri ed ha raccomandato l'istituzione di un ufficio che prenda nota in Ellis Island degli arrivi dei ragazzi stranieri e ne segnali il numero e l'indirizzo all'autorità scolastica.

Per gli adulti propone che le scuole serali restino aperte anche nella primavera e nell'estate, nelle stagioni, cioè, in cui è maggiore l'immigrazione di stranieri. E sia per i piccoli come per i grandi, la Commissione chiede che nelle scuole sia dato più largo campo all'insegnamento dei doveri e dei diritti dei cittadini (*civics*), per preparare questa gente povera, incolta ed ignara dei costumi del paese, a vivere americanamente in America, ad osservare i regolamenti igienici e di polizia, ed a valersi di tutti i mezzi di tutela che lo Stato o la Confederazione ha messo a disposizione dei cittadini, con leggi ed istituti aperti a tutti.

Per quanto riguarda il collocamento e la distribuzione degli emigranti, la Commissione espone di aver fatto dei sopralluoghi nei cantieri e di aver rilevato che molte volte le condizioni fatte dal *padrone* agli operai sono assai sfavorevoli, che gli alloggi sono cattivi, le ore di lavoro soverchie, che si commettono abusi e irregolarità nella somministrazione dei viveri e nel computo dei salari. La Commissione osservò anche che la segregazione nel cantiere e l'influenza del *boss*, se non impediscono l'americanizzazione degli stranieri, molte volte l'ostacolano e la ritardano. Essa quindi fa presente la necessità che una rigorosa sorveglianza dello Stato sia esercitata anche sui cantieri.

Circa il problema della scelta degli organi più efficaci per esercitare una completa tutela dell'emigrazione, la Commissione ha compreso che il decentrare e sminuzzare questa tutela nelle varie *branches* dell'amministrazione non avrebbe affatto giovato a renderla più efficace ed intensa, ed ha quindi ritenuto opportuno accentrare tutto il lavoro necessario in un Dipartimento, di

cui propone l'istituzione, e che avrebbe il nome di *Dipartimento dell'industria e dell'immigrazione*.

Giova mettere in rilievo il largo contributo dato ai lavori della Commissione dai nostri Patronati e l'apprezzamento fatto da essa della loro attività a favore dei connazionali.

La Commissione ha accettato parecchie delle proposte e dei suggerimenti che le furono sottoposti nel *Memorandum* presentatole dagli Istituti italiani di patronato nel gennaio 1909; specialmente le proposte e i suggerimenti relativi alla necessità di istruire gli emigrati nella lingua inglese; di sottoporre a speciale sorveglianza i campi di lavoro, di regolare la trasmissione all'estero e il deposito del denaro degl'immigranti.

Talvolta la Commissione ha fatto suo non soltanto lo spirito, ma financo le parole del *Memorandum*, e ha riprodotto quasi per intero il *Memorandum* presentato nel dicembre 1908 dagli Uffici di patronato italiani alla *Federal Commission on Country Life* (del quale era stato a suo tempo inviata copia al segretario della *Commission of Immigration*).

La Commissione riporta pure, citandole, alcune notizie fornite dall'*Investigation Bureau* circa gli abusi di cui sono spesso vittime i nostri connazionali in questo paese.

Parole di vivo elogio ha finalmente la Commissione per le istituzioni delle *Camp Schools* fondate dalla *Society for Italian Immigrants*.

Premesso che l'iniziativa di Miss Sarah Moore per l'istituzione di queste scuole non ha potuto finora dare tutti i frutti che se ne speravano per la mancanza dei mezzi necessari, la Commissione rileva che un risultato pratico di tale iniziativa si è avuto *col concorso finanziario dato ad essa dal Governo italiano*.

La *Champ School* istituita ad Ashokan Dam, osserva la Commissione, è la miglior prova della bontà dell'istituzione. La scuola è nello stesso tempo diurna e serale. L'edificio è di tre stanze e fu appositamente costruito dagl'imprenditori, che provvedono anche al riscaldamento ed all'illuminazione dei locali.

Dopo avere accennato minutamente al funzionamento di questa scuola, la Commissione osserva con compiacimento come essa serva di luogo di ritrovo ai lavoratori e alle loro famiglie. Vi si danno feste, rappresentazioni drammatiche e vi si celebrano nei loro anniversari gli eroi ed i grandi uomini del paese di origine e del paese di residenza degli emigranti.

Queste scuole furono istituite per l'insegnamento della lingua inglese, ma gl'insegnanti non si lasciano sfuggire occasione per istruirli circa i doveri dei cittadini, il sistema e le condizioni dello Stato e i costumi del paese che li ospita. La scuola può anche giovare ad una maggiore intesa fra gli operai e coloro da cui dipendono. Dove la differenza delle lingue contribuisce ad alimentare il sospetto e il malinteso, la Commissione osserva come sia evidente l'opportunità di avere una persona meno interessata del padrone per dare consigli e suggerimenti all'operaio.

Il sig. Edward B. Whitney, che, dissentendo dalle conclusioni della grande maggioranza della Commissione, presentò una relazione per suo conto, per dimostrare che non vi è bisogno di un ufficio speciale per l'immigrazione, osserva per altro che anche quelli fra gl'immigranti che più necessitano di aiuto e di tutela, hanno trovato quanto loro occorreva in istituti fondati da connazionali. E cita ad esempio gli ebrei e gl'Italiani che *have efficient societies for the assistance of their people* (hanno società che assistono efficacemente i loro connazionali).

L'art. 7 del *Bill* proposto dalla Commissione per l'istituzione del Dipartimento dell'industria e dell'immigrazione stabilisce che esso coopererà con gli uffici d'immigrazione e di collocamento federali o dei vari Stati e con tutte le istituzioni pubbliche e filantropiche fondate per la distribuzione e l'impiego degli stranieri.

Ora, i Patronati italiani hanno dimostrato alla Commissione come essi fossero pronti a dare la loro cooperazione, prima ancora che fosse chiesta. Ma tutto il lavoro compiuto dalle varie Commissioni federali o statali create per lo studio della disoccupazione e della immigrazione ha provato come il popolo americano non

ostacoli l'opera degli stranieri, diretta a tutelare ed avviare al lavoro i propri connazionali ma sappia anzi apprezzarla riconoscendola giovevole anche ai propri interessi.

Segue un particolareggiato riassunto delle proposte e conclusioni della Commissione.

Banche private per gli emigranti. — Loro numero, carattere dei loro affari, loro distribuzione.

La Commissione rileva che esistono nello Stato di New York più di mille di queste piccole Banche di immigranti, e che un gran numero di esse accetta depositi e trasmette denaro.

Dal 1° settembre 1907 al 1° settembre 1908 si sono verificati 25 fallimenti di queste piccole Banche, a causa dei quali andarono perduti dollari 1,459,295, con danno di 12,279 creditori, mentre il loro attivo era puramente nominale. La niuna sicurezza di queste Banche risulta evidente qualora siano messe in confronto con quelle soggette al controllo del Dipartimento bancario dello Stato, delle quali ultime nessuna mancò di rimborsare i propri creditori dopo la sospensione degli affari.

La legge Wells, la quale prescrive una cauzione di dollari 15,000 per lo Stato di New York, non è riuscita ad impedire il danno degli emigranti ed ha avuto pieno insuccesso, poichè le Compagnie che forniscono tale *bond* hanno rimborsato di fatto solo dollari 500, mentre tutte le Banche fallite erano assicurate con tali *bonds*. Le Compagnie rifiutano di rimborsare, a meno che non vi siano costrette giudizialmente, e l'emigrante è troppo povero ed il suo deposito è troppo piccolo perchè possa far ciò. La legge attuale sulle Banche, la quale stabilisce che chiunque faccia uso del titolo di Banca sia sottoposto alle leggi statali sulle Banche, è elusa con l'adoperare parole diverse, come, ad esempio, "Banchiere", "Passaggi e cambio di moneta", ecc., che per l'immigrante hanno lo stesso valore e significato.

A riparare a tale stato di cose la Commissione raccomanda l'adozione di una delle seguenti proposte:

a) divieto di ricevere depositi di somme inferiori a \$ 500 o denaro da trasmettere per somme parimente inferiori a \$ 500, fatta eccezione per le Banche o Compagnie di credito riconosciute secondo le leggi bancarie e soggette a tutte le disposizioni previste dalle stesse leggi, e salvo il caso in cui sia versata una cauzione di \$ 100,000, approvata dal soprintendente

delle Banche o siano prestate altre garanzie per l'ammontare della stessa somma;

b) invece di questa proposta più rigorosa, potrebbe essere prescritto che nessuna ditta o persona fosse autorizzata a occuparsi di affari bancari se non quando possedesse proprietà, il cui attivo superasse di almeno \$ 25,000 le passività che vi gravino sopra; che coloro i quali intendono occuparsi di tali affari dovessero essere muniti di una licenza del Dipartimento bancario; che depositassero presso tale Dipartimento la somma di \$ 25,000, in contanti o in titoli o sotto forma di *bond*, alle stesse condizioni, in quest' ultimo caso, del *bond* di \$ 100,000 di cui alla lettera a); che i banchieri dovessero inviare al Dipartimento bancario un rapporto trimestrale sui loro affari e qualsiasi altro rapporto che potesse essere loro richiesto; che il denaro o i titoli depositati presso il Dipartimento bancario e il denaro che, in caso di difetto, potesse essere recuperato sul *bond* in luogo di tale deposito, costituissero un fondo di credito a beneficio di coloro che avessero consegnato denaro per deposito o per trasmissione. Un banchiere che non avesse fatto tale deposito in contanti, ma avesse invece dato un *bond*, dovrebbe essere sottoposto a periodiche verifiche da parte del Dipartimento bancario. A questo stesso Dipartimento dovrebbe esser data facoltà di determinare il carattere degli affari permessi a questi banchieri ed il modo in cui dovrebbero essere investiti i loro denari: dovrebbe altresì essere disposto che il denaro ricevuto per essere trasmesso dovesse essere spedito entro cinque giorni dalla consegna e che, in caso di azioni promosse contro banchieri per mancata spedizione di denaro, fosse a loro carico la prova che il denaro fu effettivamente spedito.

Agenzie di navigazione. — La Commissione osserva che, nonostante la legge del 1907, la quale proibisce la vendita di biglietti d'imbarco non firmati o controfirmati da un agente, debitamente autorizzato, di una Compagnia di navigazione, esistono nello Stato di New York più di 3000 agenti non autorizzati, che spacciano questi biglietti per le strade, sui carri, nelle botteghe, anticipando il prezzo e facendosi rimborsare a rate, e rendendo necessarie pratiche per cancellazione o annullamento di biglietti, che spesso riescono fastidiosissime e dannose agli emigranti. In conseguenza di ciò la Commissione raccomanda che tutti gli agenti di navigazione nello Stato di New York siano muniti di licenza.

Notai pubblici. — La Commissione trova che i notai pubblici esercitano sugli immigranti un'influenza sproporzionata all'importanza del loro ufficio. Ne consegue una serie di abusi di cui gli emigranti sono spesso vittime. Si sono trovati notai disposti a dare antedate agli atti, a